



Schoeller Allibert

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SCHOELLER ALLIBERT S.P.A. (Ed.1-2018)**

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

**1.1.** I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “**Condizioni Generali di Vendita**”) disciplinano le modalità e le condizioni di vendita dei beni (“**Prodotti**”) commercializzati da Schoeller Allibert S.p.A. (“**Fornitore**”). Tutti i contratti per la vendita e la consegna di prodotti da parte del Fornitore agli acquirenti (“**Clienti**”) sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma di ordine di acquisto dei Prodotti stessi, anche senza che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso. Ciò in quanto le presenti Condizioni Generali di Vendita si intendono integralmente accettate dal Cliente sino dall'ordine e, comunque, con la conclusione del Contratto di cui all'articolo 2.3.

**1.2.** E' responsabilità del Cliente, usando l'ordinaria diligenza, prendere conoscenza delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei loro futuri aggiornamenti.

**1.3.** Il Cliente non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita. Pertanto non troveranno alcuna applicazione, neppure parziale, eventuali condizioni generali e/o particolari del Cliente, precisate sull'ordine di acquisto da parte del Cliente o comunque indicate su suoi opuscoli, cataloghi, siti internet, pubblicazioni, disegni o quant'altro.

**1.4.** Qualsiasi condizione o termine differente dalle presenti Condizioni Generali di Vendita troverà applicazione soltanto se concordato espressamente dalle Parti per iscritto. Anche in tal caso, le presenti Condizioni Generali di Vendita continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

**1.5.** In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le disposizioni speciali contenute nel Contratto, queste ultime prevarranno.

### **2. FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

**2.1.** Le offerte del Fornitore non costituiscono proposte di contratto ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. e non sono quindi da considerarsi vincolanti, ma hanno puro carattere orientativo e possono essere revocate in qualsiasi momento.

**2.2.** Qualsiasi ordine del Cliente – anche se conforme all'offerta ed anche se ottenuto tramite collaboratori e/o agenti del Fornitore – non è vincolante per il Fornitore, qualora questi non l'abbia accettato per iscritto.

**2.3.** Il Contratto (“**Contratto**”) tra Fornitore e Cliente si considera concluso solo quando l'ordine del Cliente è stato accettato dal Fornitore a mezzo di conferma d'ordine per iscritto (anche via e-mail) ovvero quando il Fornitore abbia iniziato l'esecuzione dell'ordine.

### **3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

**3.1.** Il Cliente fornirà sempre tutte le informazioni utili e necessarie per consentire al Fornitore l'esecuzione del Contratto. Il Cliente garantirà che tali informazioni siano accurate e complete, assumendosi esclusivamente la responsabilità per qualsiasi inesattezza e/o incompletezza.

**3.2.** Qualora il Cliente non renda disponibili al Fornitore le informazioni di cui all'articolo 3.1 o non riesca a fornirle in tempo utile per l'esecuzione del Contratto o, comunque, in maniera conforme alle modalità previste nel Contratto, il Fornitore potrà, ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ., non dare esecuzione al Contratto, senza che, per ciò, possa essergli addebitato alcun ritardo o inadempimento.

### **4. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO**

**4.1.** I prezzi dei Prodotti sono espressi in Euro e sono da intendersi al netto di IVA, imposte, dazi, spese doganali ed altri oneri fiscali, nonché dei costi di imballaggio.

**4.2.** Il pagamento del prezzo da parte del Cliente dovrà avvenire al domicilio del Fornitore entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura, senza possibilità di operare alcuna compensazione.

**4.3.** Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati dall'articolo 4.2 delle presenti Condizioni Generali, il Cliente sarà considerato a tutti gli effetti di legge inadempiente, senza necessità di costituzione in mora. In tal caso, il Fornitore avrà facoltà di esigere il pagamento immediato dell'intero credito, con conseguente revoca degli sconti concessi, ed avrà diritto di esigere interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002. Frazioni di mese saranno considerate mese intero.

**4.4.** In caso di ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza concordata, ovvero, anche prima, qualora sia obiettivamente probabile che il Cliente non voglia o non possa adempiere alle sue obbligazioni, è facoltà del Fornitore:

(i) richiedere il pagamento anticipato dell'intero Prezzo o di parte di esso;

(ii) richiedere idonea garanzia a tutela del proprio credito alle condizioni indicate dal Fornitore;

(iii) sospendere, in tutto o in parte, l'adempimento delle proprie obbligazioni, sino a quando il Cliente non adempia alle sue obbligazioni.

**4.5.** In caso di inadempimento del Cliente, il Fornitore potrà altresì risolvere il contratto, mediante comunicazione da inviare con semplice lettera raccomandata, e trattenere a titolo di penale tutte le somme fino ad allora versate dal Cliente, oltre agli eventuali maggiori danni.

**4.6.** Tutte le spese, giudiziali ed extragiudiziali, sostenute dal Fornitore in conseguenza della violazione di qualsiasi obbligazione del Cliente sono a carico del Cliente medesimo.

**4.7.** Successivamente alla conclusione del Contratto e sino a quando la consegna dei Prodotti al Cliente non sia stata

eseguita per intero, il Fornitore ha il diritto di addebitare al Cliente eventuali incrementi dei prezzi di vendita dei Prodotti, in funzione ed in proporzione alle obiettive variazioni dei costi di produzione (conseguenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad aumenti dei costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro), previa comunicazione da eseguirsi per iscritto, anche tramite posta elettronica.

**4.8.** Il Fornitore si riserva il diritto di eseguire il contratto mediante consegne parziali dei Prodotti, emettendo le relative fatture.

## **5. TERMINI DI CONSEGNA**

**5.1.** Tutti i termini di consegna pattuiti sono puramente indicativi e mai essenziali.

**5.2.** Salvo diverso accordo fra le parti e salvi i casi di dolo e colpa grave, un eventuale ritardo nella consegna rispetto ai termini pattuiti non comporta inadempimento da parte del Fornitore e non dà diritto al Cliente di chiedere la risoluzione del Contratto o di reclamare il risarcimento di danni di qualsiasi natura.

**5.3.** Nel caso di ritardo superiore a sessanta (60) giorni, il Cliente, previo invio di dichiarazione scritta alla controparte, avrà il diritto di recedere dal Contratto e di ottenere esclusivamente la restituzione del prezzo, in tutto o in parte, eventualmente pagato.

**5.4.** La consegna dei Prodotti si intende "franco fabbrica" presso lo stabilimento di produzione indicato nella conferma di ordine, ("EX WORKS" Incoterms® ICC 2010), salvo diverso accordo.

**5.5.** Il Cliente assume a suo carico integralmente tutti gli oneri e rischi relativi ai Prodotti sin dal momento della consegna. Tutte le operazioni di trasporto ed assicurazione sono a cura, spese e rischi del Cliente. Eventuali danni conseguenti al trasporto dovranno essere contestati al Vettore ai sensi dell'art. 1693 cod. civ.

**5.6.** Il Cliente è tenuto a ritirare i Prodotti nel luogo e tempo convenuti. Nel caso in cui il Cliente non provveda a ritirare i Prodotti entro il termine di quindici (15) giorni dalla messa a disposizione da parte del Fornitore, quest'ultimo si riserva il diritto di immagazzinare i Prodotti a spese e rischio del Cliente, dando al Cliente pronta notizia del deposito eseguito. In tale caso, i rischi passeranno al Cliente al momento del deposito della merce.

**5.7.** Il Venditore non provvederà a ritirare il materiale da imballaggio che verrà smaltito dal Cliente a propria cura e spese.

**5.8.** In caso di vendita a chiamata (call-off) e comunque in caso di vendita a consegne ripartite, il Cliente dovrà comunque prendere in consegna tutti i Prodotti oggetto del Contratto entro dodici (12) mesi successivi alla stipulazione del Contratto medesimo. Allo scadere dei dodici (12) mesi, i Prodotti verranno fatturati interamente dal Venditore e si applicherà la clausola di cui all'art. 5.6.

## **6. RISERVA DI PROPRIETA'**

**6.1.** La proprietà dei Prodotti resta riservata al Fornitore fino alla completa corresponsione del Prezzo e delle voci accessorie, ai sensi dell'art. 1523 cod. civ. A tal fine – esclusa qualsiasi necessità di richiamo del patto di riservato dominio in sede di ordine e/o conferma di ordine di ogni singola fornitura di Prodotti – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, Il comma, D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, si conviene che sarà comunque sufficiente la semplice conferma dello stesso patto nelle singole fatture delle forniture.

**6.2.** Fino a quando la proprietà non viene acquisita dal Cliente con la completa corresponsione del prezzo ex art. 1523 cod. civ., il Cliente si impegna a custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati contro il rischio di danni totali o parziali conseguenti a furto e rapina, incendio, esplosioni, acqua condotta ed eventi accidentali, eventi socio-politici ed eventi naturali. Il Cliente si impegna altresì a conservare i Prodotti tenendoli separati da altri di sua proprietà o di terzi, di modo che ne risulti impedita qualsiasi forma di confusione.

Il Cliente è tenuto a permettere al Fornitore, a semplice richiesta, di verificare se tali obblighi siano stati rispettati.

**6.3.** Fino a quando la proprietà non viene acquisita dal Cliente con la completa corresponsione del prezzo ex art. 1523 cod. civ., il Cliente si impegna altresì ad utilizzare i Prodotti esclusivamente nel contesto del proprio ciclo produttivo ed a non alienarli senza il consenso scritto del Fornitore. In tale ultima ipotesi, qualora il Cliente non dovesse provvedere all'integrale pagamento del prezzo, il Fornitore avrà diritto a tutti i proventi della vendita dei Prodotti sino alla concorrenza del Prezzo, salvo diritto al conguaglio qualora i proventi della vendita siano inferiori al Prezzo pattuito.

**6.4.** Il Cliente riconoscerà in qualsiasi occasione i diritti del Venditore sui Prodotti consegnati ed in custodia, impegnandosi in particolare a notificarne l'alienità in caso di sottoposizione a sequestro e/o a procedura esecutiva da parte dei propri creditori, nonché a compiere qualsiasi altra attività comunque necessaria per sottrarre gli stessi Prodotti a tali procedure giudiziali. Il Cliente si impegna inoltre ad avvertire dell'accaduto il Fornitore, entro dodici (12) ore dall'evento e per iscritto.

**6.5.** In caso di parziale od omesso pagamento, il Venditore si riserva il diritto di esigere, a prima richiesta e senza altra formalità, la restituzione della merce consegnata, in qualunque luogo essa si trovi, a spese e rischio del Cliente. Il Cliente è tenuto a restituire i Prodotti al Fornitore non appena questi ne faccia richiesta.

## **7. RECLAMI – GARANZIA PER VIZI**

**7.1.** Il Cliente è tenuto a verificare al momento della consegna che i prodotti siano conformi al Contratto. Eventuali reclami relativi a vizi apparenti dei Prodotti (ossia a vizi riconoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza) dovranno essere denunciati per iscritto entro e non oltre otto (8) giorni dalla consegna, a pena di decadenza.

**7.2.** Eventuali vizi non apparenti (ossia i vizi "occulti") dovranno essere denunciati al Fornitore per iscritto, a pena di decadenza, entro otto (8) giorni dalla loro scoperta e comunque non oltre dodici (12) mesi dalla consegna, ai sensi dell'art. 1495 cod. civ.

**7.3.** La comunicazione di cui ai punti 7.1 e 7.2 dovrà contenere una descrizione dettagliata del vizio denunciato. Qualora la denuncia non venga comunicata con le modalità ed entro i termini di cui alle presenti Condizioni, i Prodotti consegnati si intenderanno conformi alle pattuizioni contrattuali e con ciò accettati.

**7.4.** Il Cliente acconsente che il Fornitore esamini la fondatezza della denuncia di vizi attraverso l'ispezione dei Prodotti.

Il Cliente è tenuto a dimostrare che i vizi denunciati esistessero già al momento della consegna dei Prodotti.

Resta inteso che il Cliente perderà ogni diritto di contestare l'esistenza di difetti nel caso in cui i Prodotti siano stati impropriamente usati o conservati da o per conto del Cliente.

**7.5.** Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto fondato, il Fornitore, a sua discrezione e salvo diverso accordo, provvederà a:

7.5.1. riparare i Prodotti, così rimediando ai difetti;

7.5.2. fornire Prodotti sostitutivi in cambio della restituzione dei Prodotti difettosi;

7.5.3. risolvere il contratto e, a fronte della restituzione dei Prodotti, rimborsare gli importi già versati.

**7.6.** La merce rifiutata potrà essere restituita solo previo consenso scritto del Fornitore. La restituzione avverrà "porto franco" ("DELIVERY DUTY PAID" Incoterms® ICC 2010).

**7.7.** Resta in ogni caso inteso che la garanzia del Fornitore sarà limitata ad un importo pari al prezzo corrisposto dal Cliente per i Prodotti risultati difformi, difettosi o viziati, con l'esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali ulteriori danni e spese di qualsiasi genere.

**7.8.** Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione né, tantomeno, di altre forniture.

**7.9.** Qualora le Parti facciano ricorso a campioni o modelli, la vendita sarà da intendersi "su tipo di campione", ai sensi dell'art. 1522, Il comma, cod. civ.

Sono ammesse minime variazioni del colore, del peso o della composizione dei Prodotti rispetto ai modelli, ai campioni forniti od alle specifiche indicate nell'offerta o nell'ordine; in tali ipotesi i Prodotti in questione saranno comunque ritenuti conformi al Contratto.

In ogni caso, è ammessa una tolleranza rispetto alle specifiche concordate del 10 %. Tale valore verrà calcolato mediante disamina di un campione casuale rappresentativo della complessiva fornitura.

## **8. RESPONSABILITA'**

---

**8.1.** Salvo il caso di dolo o colpa grave del Fornitore e del suo personale dipendente, le garanzie di cui al precedente articolo 7 sono assorbenti e sostitutive di tutte le garanzie o responsabilità previste da qualunque normativa, legislativa o regolamentare, applicabile ed escludono ogni altra possibile responsabilità (sia contrattuale che extracontrattuale) del Fornitore comunque derivante dall'esecuzione del Contratto.

**8.2.** Il Fornitore non sarà in nessun caso responsabile per danni o perdite (i) conseguenti a difetti dei prodotti in relazione ai quali il Cliente non abbia presentato denuncia nei termini di cui all'articolo 7, ovvero (ii) qualora il Cliente abbia provveduto a rivendere o ad usare i Prodotti oggetto di denuncia di vizi, senza previa autorizzazione scritta del Fornitore.

**8.3.** In ogni caso Cliente assume esclusivamente in proprio qualsiasi responsabilità conseguente alla rivendita, commercializzazione o comunque all'utilizzo dei Prodotti, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Fornitore, da ogni richiesta di risarcimento avanzata da terzi per danni di qualsiasi natura, derivanti dai Prodotti.

## **9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

---

**9.1.** Il Cliente si impegna, senza alcun limite temporale e anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, a mantenere strettamente riservati, ad adottare tutte le misure necessarie affinché rimangano strettamente riservati, e comunque a non rivelare a terzi le informazioni, le esperienze ed i dati del Fornitore acquisiti e/o trattati in funzione e/o in occasione dell'esecuzione del Contratto, tutti da intendersi sin d'ora incondizionatamente riservati, salvo espresso consenso scritto del Fornitore, adempimento di un obbligo di legge e/o di un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

**9.2.** Il Cliente e il Fornitore si danno reciprocamente atto che le informazioni che verranno rese da una parte all'altra in funzione e/o in occasione dell'esecuzione del Contratto potrebbero riguardare e/o contenere dati personali, anche di soggetti terzi ("Dati Personali") sottoposti alla disciplina del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (di seguito "GDPR") e delle ulteriori norme, codici, regolamenti e/o provvedimenti comunque applicabili (la "Normativa Privacy").

In caso di trattamento di Dati Personali, la parte che esegua tale trattamento si impegna a rispettare il GDPR e la Normativa Privacy, in ogni caso trattando i predetti Dati Personali esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e conservandoli per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per il maggior tempo necessario a garantire l'adempimento di eventuali obblighi di legge.

**9.3.** Il Cliente non potrà in alcun modo sfruttare il rapporto con il Fornitore a fini promozionali e/o commerciali senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Fornitore stesso.

## **10. PROPRIETA' INTELLETTUALE**

---

**10.1.** I diritti di autore, brevetti, marchi e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale comunque riferibile ai Prodotti e/o al Fornitore resteranno, comunque, in piena ed esclusiva proprietà del Fornitore. La vendita dei Prodotti non determina in alcun caso il trasferimento, ancorché parziale o temporaneo, di detti diritti.

**10.2.** Il Cliente non è autorizzato a riprodurre i Prodotti o parti di essi, ivi inclusi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - software (incluso il codice sorgente), disegni, lastre di stampa, matrici e strumenti, anche se in forma modificata ed anche nel caso in cui i Prodotti siano stati creati d'intesa con il Cliente, su sua indicazione e/o per suo conto.

**10.3.** Il Cliente non potrà usare e/o servirsi dei Prodotti con modalità e/o per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto.

**10.4.** Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore acquisirà senz'altro tutti i diritti patrimoniali di proprietà industriale e intellettuale (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi a brevetti, modelli, marchi, *know-how* e tutti i diritti d'autore) relativi ai Prodotti. Il Cliente si impegna altresì a collaborare con il Fornitore, anche compilando e/o sottoscrivendo tutta la documentazione necessaria - compresi tutti gli opportuni atti di deposito, assegnazione, registrazione e/o trasferimento - per assicurare al Fornitore la piena ed esclusiva titolarità di tutti i predetti diritti patrimoniali di proprietà industriale e intellettuale, senza alcun onere e/o importo, a qualsiasi titolo, a carico del Fornitore stesso.

**10.5.** Il Cliente si impegna ad informare il Venditore il più rapidamente possibile di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti a quest'ultimo, della quale sia venuto a conoscenza e fornirà a richiesta del Venditore tutta l'assistenza della quale quest'ultimo dovesse necessitare per difendere i propri diritti.

**10.6.** Il Cliente garantisce che i Prodotti fabbricati dal Fornitore in conformità alle specifiche tecniche fornite dal Cliente medesimo non violano diritti di autore, brevetti, marchi o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi. Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare il Fornitore rispetto a qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, di soggetti terzi per l'uso di tali dati.

## **11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

---

**11.1.** Il Fornitore avrà diritto a sospendere l'adempimento del Contratto, senza che ciò comporti alcuna sua responsabilità, nel caso in cui una causa di forza maggiore ne impedisca od ostacoli l'adempimento medesimo. Il Fornitore comunicherà nel minor tempo possibile per iscritto al Cliente il verificarsi e la cessazione delle cause di forza maggiore.

**11.2.** Ai fini del presente articolo, sono considerate cause di forza maggiore quegli eventi che il Fornitore non sia in grado di prevenire e di evitare e che impediscano la consegna quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi bellici e similari, atti di terrorismo o sabotaggio, epidemie, catastrofi naturali, esplosioni, incendi, distruzione di macchinari, sospensione prolungata dei trasporti, mancanza di materie prime o combustibili, guasto alle macchine, scioperi, serrate, occupazione di fabbriche ed edifici, provvedimenti di qualsiasi autorità governativa, a prescindere dal fatto che tali eventi si realizzino nell'ambito dell'attività del Fornitore o di suoi fornitori.

**11.3.** Se il Fornitore non è in grado di rispettare i suoi obblighi nei confronti del Cliente per un periodo ininterrotto di più di venticinque (25) giorni per causa di forza maggiore, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. dalla parte di contratto ineseguibile, previo preavviso di dieci giorni da comunicarsi per iscritto, senza poter pretendere alcun corrispettivo per il recesso.

**11.4.** In caso si verificano eventi eccezionali, straordinari e non prevedibili al momento della conclusione del Contratto, che rendano l'esecuzione del Contratto medesimo eccessivamente onerosa per il Fornitore, quest'ultimo avrà diritto di risolvere il Contratto, in toto o in parte, senza essere obbligato a pagare alcun risarcimento, salvo che il Cliente offra di modificare il Contratto riconducendolo ad equità, facendosi carico integralmente dei maggiori costi.

## **12. RISOLUZIONE AUTOMATICA**

---

**12.1.** Il Contratto cesserà di avere efficacia con effetti immediati, anche ex art. 1353 cod. civ., senza che sia dovuto alcun risarcimento o indennizzo, nei seguenti casi:

(a) qualora una delle parti venga assoggettata a fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale o liquidatoria;  
(b) qualora una parte sospenda la propria attività per un periodo superiore a tre (3) mesi consecutivi.

### **13. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE**

---

**13.1.** Le presenti Condizioni Generali di Vendita ed il Contratto sono regolati dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di merci.

**13.2.** Qualsiasi controversia comunque occasionata dalle presenti Condizioni Generali di Vendita o dal Contratto, ove non composta amichevolmente nel corso di preventivo tentativo di conciliazione, sarà convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

### **14. DISPOSIZIONI FINALI**

---

**14.1.** Il Cliente non potrà cedere a terzi, in qualsiasi forma, il Contratto né alcun credito od obbligazione da esso derivante, senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

**14.2.** Il Fornitore avrà il diritto di cedere o trasferire il Contratto a società consociate in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Cliente.

**14.3.** Il Cliente dichiara di accettare fin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ., l'eventuale cessione dei crediti vantati dal Fornitore nei propri confronti a società di factoring od equivalenti, esonerando espressamente il Fornitore da ogni altro onere di notificazione, ad eccezione della conferma dell'intervenuta cessione apposta sulla fattura trasmessa al Cliente.

**14.4.** L'eventuale invalidità o comunque inefficacia di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita o del Contratto non pregiudica la validità ed efficacia delle restanti clausole giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo quanto previsto dall'art. 1419, I comma, cod. civ. Le parti sostituiranno la clausola invalida o inefficace con una nuova clausola che risponda – per quanto possibile – alle intenzioni ed ai fini economici perseguiti dalla clausola sostituita.

**14.5.** L'eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, non potrà comunque essere intesa quale definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento.